

COMUNE DI BARBARA

**GARA DI APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA
DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLA
FARMACIA COMUNALE DI BARBARA
TRIENNIO 2024 – 2027 (LOTTO 1 E LOTTO 2)**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

STAZIONE APPALTANTE:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SENIGALLIA, ARCEVIA, BARBARA, OSTRA, OSTRA VETERE, SERRA DE' CONTI E TRECATELLI, con ente capofila il Comune di Senigallia – Piazza Roma, 8 - 60019 Senigallia (AN) – PEC: comune.senigallia@emarche.it - e-mail: cuc@comune.senigallia.an.it, codice AUSA: 0000556521.

Articolo 1 - Oggetto della Fornitura

Il presente capitolato è relativo alla fornitura, senza vincolo di esclusiva, di prodotti farmaceutici, parafarmaci, veterinari, integratori, dietetici, sanitari, omeopatici, cosmetici, prodotti per la puericoltura ed ogni altro prodotto necessario per il normale approvvigionamento della farmacia comunale del Comune di Barbara, in Via Castello, 6 Barbara (AN).

L'appalto prevede due lotti che saranno aggiudicati a soggetti diversi in quanto, ove l'aggiudicatario di un lotto non sia in possesso dei farmaci richiesti, appare necessario inoltrare regolare ordinativo ad altro fornitore, nello specifico l'aggiudicatario dell'altro lotto. Il sistema a due lotti trova ragione anche nell'esigenza di garantire l'approvvigionamento costante e continuativo della farmacia, soprattutto nel caso in cui uno degli aggiudicatari non detenga uno o più prodotti. Inoltre permette la diversificazione dei prodotti e dei marchi, qualora uno degli aggiudicatari non distribuisca tutti gli articoli vendibili in farmacia.

La fornitura dei prodotti e servizi è costituita da un totale presunto di acquisti per 36 mesi di **euro 1.500.000,00** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; per ogni lotto l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0,00 in quanto l'attività non presenta rischi da interferenza; pertanto, non risulta necessario prevedere la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Detto importo è suscettibile di aumento e/o diminuzione in relazione alla capacità commerciale della farmacia e senza che ciò passa dare adito a richiesta di eventuali penali nel caso della diminuzione dell'importo della fornitura. La composizione del lotto n. 1 è la medesima di quella del lotto n. 2, differenziandosi i due lotti solo per base dell'importo posto a base di gara e, eventualmente, dello sconto complessivo proposto dalla ditta aggiudicataria di ciascun lotto.

La composizione percentuale delle categorie merceologiche è stimata secondo la tabella che segue, mentre gli sconti cui l'offerente si è obbligato sono quelli offerti in sede di gara da parte della ditta aggiudicataria. Gli sconti offerti andranno applicati come sconti minimi sulle rispettive tipologie merceologiche, senza che ciò possa inficiare eventuali maggiori sconti resi a discrezione dell'aggiudicatario.

Tipologia	Sconto minimo %	Ripartizione peso %	Importi a gara al netto dell'I.V.A.
Farmaco etico fascia A	32,17 al netto della determina AIFA del 27.09.2006 (c.d. sconto industria 0,6%)	32,270	484.050,00
Specialità medicinali C	32	19,274	289.110,00
Farmaci equivalenti - classe A	37	6,664	99.960,00
Farmaci equivalenti – classe C	45	1,537	23.055,00
OTC/SOP	35	11,093	166.395,00
Parafarmaco e alimenti	32,2	18,781	281.715,00
Omeopatici e galenici	32	0,516	7.740,00
Veterinari	32	1,851	27.765,00
Dispositivi medici	32,2	8,014	120.210,00
		100,000	1.500.000,00

In ogni caso la fornitura dovrà soddisfare l'effettivo fabbisogno della Farmacia Comunale, quale sarà verificato quotidianamente da parte del Funzionario Competente. Pertanto l'importo delle forniture ed in particolare il riparto percentuale fra categorie merceologiche è da considerarsi meramente indicativo ai fini dell'aggiudicazione, ma potrà essere variato nell'ammontare e nelle percentuali relative entro i limiti della spesa complessiva del lotto assegnato. Al fine di un corretto espletamento del servizio pubblico e per non contravvenire alla rigorosa disciplina sull'approvvigionamento delle loro scorte (art. 123 Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 Testo Unico Leggi Sanitarie, articoli 34 e 38 R.D. n. 1076 del 30 settembre 1938), il Comune di Barbara fa altresì esplicita riserva di ricorrere ad altre ditte per l'acquisto di prodotti rientranti nelle categorie merceologiche riportate nella tabella sopra esposta.

Articolo 2 - Durata del contratto

La fornitura oggetto del presente appalto avrà la durata di 36 mesi (3 anni), eventualmente rinnovabili

per ulteriori 24 mesi (2 anni), decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero, se precedente, dalla data di attivazione della fornitura, fatte salve le ipotesi risolutive di seguito specificate.

In caso di necessità ed urgenza su disposizione del Responsabile Unico del Progetto, si potrà dare inizio alla esecuzione delle forniture nelle more dell'effettuazione dei controlli di legge finalizzati a dare piena efficacia all'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023, fatta salva ogni conseguenza di legge in caso di accertamento negativo dei requisiti richiesti per la regolare stipulazione del contratto. In tale ipotesi spetterà all'aggiudicatario il solo corrispettivo per la parte delle forniture correntemente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Resta inteso che in caso di risoluzione o non stipulazione del contratto per via dell'applicazione delle penali più avanti previste anche in questa fase l'aggiudicatario dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione delle forniture fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

È fatta salva altresì la possibilità di proroga tecnica, pertanto ove l'Amministrazione intenda procedere all'indizione di una nuova gara per l'appalto della fornitura, l'impresa è tenuta a garantire la prestazione oggetto del contratto d'appalto in forma di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023. Tale proroga tecnica sarà attivata tuttavia a discrezione dell'Amministrazione e solamente ove non vi siano i tempi ragionevolmente certi per la conclusione di nuove procedure di gara con l'aggiudicazione definitiva. La proroga tecnica riguarderà tuttavia un periodo comunque non superiore a mesi sei a far data dalla data di scadenza del contratto in essere e sempre che si sia già proceduto, almeno contestualmente, con l'indizione della nuova gara. In materia si applicano in ogni caso le norme vigenti al momento del ricorso all'eventuale proroga tecnica.

Articolo 3 - Modalità e termini di consegna

Le consegne dei prodotti oggetto della presente fornitura, anche se di modesta entità, dovranno avvenire, con onere a completo carico del fornitore, presso la farmacia precedentemente individuata.

Le casse contenenti la merce, dovranno essere tassativamente consegnate all'interno della Farmacia ad un incaricato della farmacia e, per nessun motivo, lasciate all'esterno incustodite ed esposte agli agenti atmosferici. In caso di violazione verrà applicata una penale ai sensi del successivo art. 13 del presente capitolato speciale di appalto.

Le consegne dovranno avvenire 2 volte al giorno dal lunedì al sabato: la prima consegna giornaliera dovrà essere effettuata entro le ore 9.00 e la seconda consegna giornaliera dovrà essere effettuata entro le ore 16.00. Nei giorni festivi, quando la farmacia è di turno, deve essere garantita una consegna mattutina entro le ore 9.00. Agli orari indicati è applicata al massimo una tolleranza di trenta minuti.

Gli ordini di consegna verranno effettuati per via telematica, rispettivamente entro le ore 20,30 del giorno precedente per le consegne mattutine ed entro le ore 13,30 del medesimo giorno per la prima consegna pomeridiana.

La consegna degli stupefacenti dovrà avvenire entro 24 ore dal recapito del buono acquisto presso la ditta. Tale richiesta potrà avvenire, in modo preventivo, anche con altri mezzi di comunicazione in uso. La gestione e la trasmissione degli ordini avverranno attraverso supporti informatici, già a disposizione della Farmacia.

La Ditta aggiudicataria dovrà osservare puntualmente tutti i protocolli di consegna per i presidi farmaceutici, quali pannoloni, prodotti per celiaci e apoteici, presidi diabetici, predisposti dalla regione Marche ed in particolare garantire con le due consegne giornaliere i prodotti ordinati al Co.Di.N. Marche.

Tutti i prodotti dovranno rispondere alle normative vigenti per l'immissione in commercio relativamente ad ogni categoria d'appartenenza.

La Ditta aggiudicataria di ciascun lotto si impegna a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi di diligenza relativamente alla conservazione, al trasporto e alla consegna di tutti i prodotti oggetto della presente gara e del D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i. e di qualsivoglia altra normativa di riferimento inerente l'oggetto e il contenuto del presente Capitolato.

Le consegne dei prodotti si intendono effettuate esclusivamente per quanto riguarda il numero dei colli, dietro sottoscrizione della necessaria documentazione da parte del Direttore della Farmacia Comunale

destinataria della fornitura o di un suo incaricato. Pertanto, prima di tale adempimento, qualsiasi rischio connesso al trasporto dei relativi prodotti è a totale carico della Ditta aggiudicataria.

Trascorso il termine indicato nel presente capitolato o successivamente concordato per le consegne, senza che le stesse abbiano avuto luogo, la Farmacia Comunale, ad insindacabile giudizio del Direttore o di suo incaricato, potrà rifiutare i prodotti e ritenersi libera di rivolgersi ad altro fornitore, addebitando alla Ditta aggiudicataria inadempiente l'eventuale differenza tra prezzo pattuito e quello pagato e, a tal fine, il Comune potrà rivolgersi mediante trattenuta sugli eventuali crediti della Ditta aggiudicataria.

I prodotti non conformi a quelli ordinati verranno resi e dovranno essere accreditati o sostituiti a cura e spese della Ditta aggiudicataria, salva la facoltà del Comune di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazioni relative a farmaci, presidi medico chirurgici, modifica delle normative riguardanti lo svolgimento del servizio di farmacia.

Art. 4 – Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 5 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 6 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore/aggiudicatario

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore/aggiudicatario, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 7 - Variazioni entro il 20 per cento

L'entità della fornitura, indicata negli atti di gara, ha per l'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale

rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 9 - Attestazione di regolare esecuzione

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Articolo 10 - Altri oneri a carico della Ditta aggiudicataria

I rapporti relativi agli ordini dei farmaci e di altri prodotti oggetto della fornitura si svolgeranno tramite il sistema di collegamento informatico diretto (via Internet) compatibile con i sistemi informatici in uso presso la Farmacia Comunale. Nel caso di mancato funzionamento di detto collegamento potrà essere utilizzata la comunicazione telefonica e pertanto la ditta aggiudicataria di ciascun lotto è obbligata a fornire un numero telefonico di reperibilità dalle ore 8 alle ore 18.

In particolare, sia per il collegamento informatico sia per quello telematico sia, infine, per quello diretto con gli operatori, il servizio di assistenza dovrà essere dimensionato per assicurare alla Farmacia Comunale una risposta entro un tempo massimo di qualche minuto.

Dovrà essere garantito il sistema di bolla elettronica unitamente ad un listino prezzi informatico con contenuto e formato richiesto dalla Farmacia comunale destinataria della fornitura.

I rifornimenti dovranno essere assicurati evitando difformità di fornitura anche in condizioni di scioperi o blocchi delle farmacie private, a tutela del servizio pubblico erogato dalla Farmacia Comunale.

La Ditta aggiudicataria di ciascun lotto, oltre al regolare ritiro e/o sostituzione dei prodotti erroneamente consegnati dovrà garantire il ritiro dei prodotti da essa forniti e non venduti dalla Farmacia Comunale nei 180 (centottanta) giorni dalla consegna degli stessi.

La Ditta aggiudicataria di ciascun lotto dovrà garantire il ritiro e il rimborso dei prodotti divenuti invendibili a seguito di variazione nella registrazione, nella composizione e/o nelle indicazioni terapeutiche o, comunque, a seguito di disposizioni di legge e con le modalità dalle medesime disposte.

La ditta aggiudicataria di ciascun lotto dovrà:

- fornire, se richiesto, ai fini dell'ordine e della fatturazione, la documentazione che contenga la specifica merceologica dei beni forniti. Bolle e fatture dovranno indicare un riepilogo di facile lettura ed individuazione nella categoria di appartenenza, secondo la tabella di cui all'art. 1 del presente capitolato, così da consentire la verifica della correttezza degli sconti.
- applicare le migliori condizioni di vendita dei prodotti oggetto della fornitura, effettuate dalle Ditte verso altri clienti in occasione di campagne commerciali, specificando ed informando tempestivamente la Farmacia Comunale sull'entità dell'extra sconto praticato rispetto a quello contrattuale;
- fornire, al fine di consentire il regolare pagamento delle fatture, la documentazione contabile, assicurando alla farmacia comunale il collegamento informatico per la trasmissione dei D.D.T elettronici, delle bolle, delle fatture, delle note di credito degli sconti applicati;
- riepilogare tutti i D.D.T di ciascun mese in una o più fatture che dovranno pervenire al Comune entro il giorno 1 del mese successivo a quello di riferimento. In difetto il termine di pagamento sarà differito per il periodo di ritardo rispetto alla scadenza su indicata, senza alcun onere per il Comune. In sede di fatturazione tutti i prodotti forniti dovranno avere la specifica dei prezzi di listino e lo sconto applicato, nonché un riepilogo degli acquisti di ciascuna fattura distinto per prodotto e per categoria merceologica.

Il soggetto affidatario è tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dalla legge relativamente ai contratti di lavoro, alla assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, all'assicurazione malattie ed alla

previdenza sociale. Il soggetto affidatario esegue tutti i servizi sotto la propria responsabilità, esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti sia del personale che di terzi. Il mancato rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci occupati nei lavori costituenti oggetto del presente bando costituisce inadempimento contrattuale.

L'aggiudicatario si impegna all'osservanza, per quanto compatibili, di tutti gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001", ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del "Codice di comportamento dei dipendenti comunali" approvato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Barbara n. 12 del 30/01/2014. In caso di violazione di tali obblighi è prevista la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

L'appaltatore si obbliga all'osservanza di tutte le norme di sicurezza e si impegna all'adozione di tutte le misure necessarie a garantire la completa sicurezza e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi, nonché ad evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, in ottemperanza al D. Lgs. n. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i., assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità. L'Aggiudicatario curerà, inoltre, l'informazione, la formazione e l'addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi, sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione.

L'Aggiudicatario deve garantire lo svolgimento dei corsi di addestramento obbligatori previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a tutto il personale impiegato, con oneri di spesa a proprio carico.

L'affidatario si obbliga ad osservare le normative vigenti ed ogni disposizione emessa dalle autorità competenti in materia di prevenzione sanitaria.

Articolo 11 - Modifiche ai prezzi unitari di riferimento

La percentuale di sconto offerto sul prezzo al pubblico in gara rimane fissa per tutta la durata del contratto. Nel caso di aumenti o diminuzioni, anche temporane, del prezzo al pubblico per effetto di provvedimenti dell'Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA) o per qualsiasi altro motivo, il prezzo di fornitura sarà rimodulato come segue: in caso di riduzione il prezzo deve essere ridotto con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, facendo riferimento al nuovo prezzo al pubblico al netto dell'IVA, applicando la percentuale di sconto dell'offerta utilizzata in sede di aggiudicazione. Gli incrementi riconosciuti decorreranno dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, applicando al nuovo prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, la percentuale di sconto offerta in gara.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare le riduzioni e/o gli eventuali aumenti del prezzo al pubblico per iscritto entro 10 giorni dalla data del provvedimento dell'AIFA. In assenza di una comunicazione formale, non saranno riconosciuti aumenti di prezzo fino a che la stessa comunicazione non sarà pervenuta.

I prezzi di fornitura si intendono comprensivi di tutti gli oneri accessori (imballo, trasporto, facchinaggio, conservazione dei prodotti fino all'avvenuta consegna, ecc.).

Articolo 12 – Resi

Il fornitore è obbligato a ritirare i prodotti acquistati della Farmacia Comunale e non più venduti da almeno 180 (centottanta) giorni dall'acquisto con emissione delle relative note di credito per l'intero importo dei prodotti resi al netto degli sconti applicati.

Articolo 13 – Penali

La Ditta aggiudicatario di ciascun lotto si impegna ad accettare le attività di controllo da parte dei soggetti preposti dall'Amministrazione comunale. Le inosservanze agli obblighi contrattualmente previsti sono oggetto di specifica contestazione alla Ditta aggiudicatario di ciascun lotto.

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali calcolate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta

appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Responsabile Unico del Progetto (RUP), propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del RUP, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Articolo 14 – Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati da parte del Comune di Barbara entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica (CODICE UNIVOCO UFGYEF). Oltre alla regolarità della documentazione contabile e/o la corrispondenza con i prodotti effettivamente forniti, ulteriore condizione necessaria per il pagamento delle fatture è la sussistenza di una posizione contributiva regolare, accertata mediante il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ai sensi della normativa vigente al momento della liquidazione. In mancanza di detta regolarità contributiva saranno applicate le procedure di legge senza che la Ditta aggiudicataria di ciascun lotto possa avanzare alcuna pretesa. Eventuali integrazioni e modificazioni normative che avranno riflessi sui tempi e sulle modalità dei pagamenti saranno integralmente percepite ed applicate dal Comune senza necessità di modifica del presente Capitolato.

Le Fatturazioni dovranno avvenire ogni mese. Sulla base delle norme vigenti la vendita delle specialità veterinarie dovrà essere riepilogata separatamente all'interno della fattura o fatturata separatamente.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, le Ditte aggiudicatarie di ciascun lotto dovranno comunicare il conto bancario o postale dedicato alla presente commessa, nonché le persone autorizzate ad operare sul conto corrente dedicato. Entro sette giorni dovranno essere comunicate le eventuali variazioni.

Articolo 15 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, l'impresa aggiudicataria, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del Codice.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l'appaltatore. Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art. 117 del Codice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell'art. 117 del Codice. Con riferimento all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per le riduzioni della garanzia provvisoria.

Qualora l'operatore economico intenda avvalersi delle riduzioni sopra indicate, lo stesso deve presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate.

La garanzia definitiva verrà svincolata secondo le modalità di cui all'art. 117 co. 8 del Codice.

La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art. 117 co. 3 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia definitiva dovrà avere validità fino al completo svolgimento di tutte le attività previste dall'appalto.

Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Articolo 16 – Danni e responsabilità civile

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso delle Amministrazioni o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 17 - Cessione dei crediti

È vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non preventivamente autorizzata dal Comune. Le cessioni di credito non autorizzate sono inefficaci.

Per l'eventuale cessione dei crediti vantati la Ditta aggiudicataria dovrà conformarsi a quanto disposto dalla vigente normativa per le pubbliche amministrazioni.

Si applica l'art. 120, c. 12 del D. Lgs. n. 36/2023.

Articolo 18 – Divieto di cessione del contratto. Subappalto.

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, le prestazioni oggetto del presente affidamento non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Articolo 19 - Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni

relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode, grave e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di fornitura quali, solo a titolo di esempio, il ripetuto riscontro di mancanti a causa della discriminazione della Farmacia rispetto ad altri soggetti operanti sul mercato;
- altre gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'Amministrazione comunale;
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'appaltatore della fornitura in oggetto, ove non dipendente da causa di forza maggiore;
- sopravvenute cause di esclusione o ostative, legate alla legislazione antimafia;
- sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- cessione di attività, fallimento, concordato preventivo della Ditta aggiudicataria;
- reiterata fornitura di prodotti difformi da quanto richiesto nel capitolato, con specifico riferimento alle normative di cui al D.Lgs. 219/2006 e s.m. e reiterata applicazione delle penali di cui all'art. 7 del presente capitolato;
- subappalto non autorizzato;
- cessione non autorizzata del contratto e/o dei crediti da esso derivanti;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

in particolare, nei suddetti casi di risoluzione, la Ditta aggiudicataria avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, mentre è riservato al Comune di affidare a terzi le forniture in danno alla Ditta aggiudicataria inadempiente, addebitando a quest'ultima le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei maggior danni subiti e delle maggiori spese sostenute anche mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui al presente Capitolato.

Articolo 20 – Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Articolo 21 - Trattamento dati

Il trattamento dei dati da parte del Comune di Barbara avverrà in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del reg. UE 679/2016 e in conformità dell'art. 13 sempre del suddetto regolamento. La finalità giuridica sulla quale si base il trattamento dei dati del fornitore è conforme all'art. 6 c. 1 lett. b), ovvero al fine dell'espletamento del contratto. La categoria dei Dati trattati sono di ordine comune atti a identificare il Fornitore, dettagli assicurativi, dati bancari, dati del personale dipendente e dati giudiziari con riferimento al casellario. La categoria di interessati saranno i fornitori, i dipendenti del fornitore e le controparti in genere. I dati saranno conservati sia in forma Analogica che Digitale e la durata sarà quella prevista dalla legge vigente in tema di Contratti Pubblici e fiscali. I dati non saranno trasferiti all'estero e la conservazione sarà all'interno del perimetro sia fisico che logico del Comune di Barbara. I destinatari sono l'interessato stesso, coloro che hanno rapporti con l'interessato, consulenti dello

stesso, amministrazioni e organi pubblici, servizi di giustizia e di polizia.

L'interessato potrà accedere ai suoi dati dietro formale richiesta presentata in conformità all'art. 15 del Reg. UE 679/2016 e successivamente avvalersi delle facoltà concesse dagli artt. 16 fino al 22.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Barbara.

Articolo 21-bis - Riservatezza

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, e ha l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.

Articolo 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'art. 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai sensi del disposto art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010, le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, che nel caso in cui le transazioni relative al presente appalto siano eseguite dall'appaltatore senza avvalersi di banche o della società poste italiane s.p.a., il contratto si intende automaticamente risolto di diritto a seguito di accertamento di tale circostanza ed invio di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione.

Articolo 23 - Controversie e clausole finali

Tutte le spese, imposte tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento della fornitura, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto si applicano le norme del Codice Civile e disposizioni legislative vigenti in materia.

Il foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione e nell'interpretazione del contratto sarà esclusivamente quello di Ancona.